

Allegato Sub A ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del Dlgs n.117/2017 costituente parte integrante dell'Atto Costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo e quelle dello Statuto, prevalgono le seconde.

STATUTO

“ASSOCIAZIONE MILLE AMICI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)”

Art. 1. L'Associazione *Mille Amici - Organizzazione Di Volontariato (ODV)*, nel prosieguo denominata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett u) del Codice del Terzo Settore: *“attività di beneficenza mediante raccolta fondi ed erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno dell'Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV), che esercita istituzionalmente attività di interesse generale, ovvero a supporto, anche materiale, di soggetti diversamente abili e alle loro rispettive famiglie”*

In particolare l'Associazione potrà provvedere alla raccolta di fondi mediante l'organizzazione di manifestazioni, eventi culturali, musicali, gastronomici, ludici e sportivi. Potrà inoltre sollecitare fondazioni, amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche private a donazioni di denaro, beni o servizi ovvero organizzare eventi di promozione di attività educative, didattiche, culturali e formative, a sostegno della disabilità e della riabilitazione fisica e psicologica.

Art. 3. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le Reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici, anche con attività di coprogrammazione e coprogettazione ovvero privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 5. Possono diventare Soci tutti coloro che ne fanno richiesta, condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come Soci anche altri Enti del Terzo settore o Associazioni senza scopo di lucro.

Il mantenimento della qualifica di Soci è subordinato al pagamento della quota associativa annuale eventualmente prevista, comunque nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto potrà essere fondato esclusivamente sulla base di gravi ragioni, che dovranno essere adeguatamente motivate. L'adesione del Socio è annotata nel libro soci.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, esprimendosi sull'accoglimento della domanda o la conferma del rigetto.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 8. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Salvo quanto previsto dall'art. 9 dell'Atto Costitutivo, ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali e tutta la documentazione agli atti, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e degli eventuali Regolamenti.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Socio

Art. 9. La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio "per esclusione" coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscano violazione di norme statutarie e/o Regolamenti interni.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di "sostenitori" tutte le persone che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno diritto di voto, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ed hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascuno ha diritto ad un voto se iscritto nel libro dei Soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 14. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano l'inoltro di un'effettiva comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del



giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

È ammesso che l'Assemblea possa altresì tenersi mediante programmi di comunicazione digitale (Teams, Zoom, GotoMeeting, etc.), procedendo all'inoltro del link di contatto nei tempi previsti dal comma 1.

Art. 15. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.9;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sulla destinazione dei beni, servizi e fondi raccolti, la disposizione del patrimonio e gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 16. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa

qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 14, è possibile l'intervento all'Assemblea del singolo Socio anche mediante mezzi di comunicazione digitale, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Per le votazioni dell'Assemblea si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, almeno 5 giorni prima della riunione stessa, viene disposta mediante invio di sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano un effettivo inoltro della comunicazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello *status* di Socio.

Art. 22. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono unitamente a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se



vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, anche in giudizio e provvede alla sottoscrizione di titoli, atti e contratti, ove non sia diversamente previsto. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale, secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Revisore legale dei conti

Art. 26. L'Assemblea nomina e revoca, nei casi previsti dalla legislazione vigente, un Revisore legale dei conti monocratico, cui vengono sottoposti i bilanci consuntivi per l'emissione del parere di competenza.

Il Revisore eventualmente nominato, ove e quando richiesto, può fornire pareri afferenti alla contabilità dell'Associazione all'Assemblea o al Consiglio Direttivo per le rispettive determinazioni.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- h) L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 31. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei Soci
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni



Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.17 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano fini di utilità sociali analoghi a quelli propri dell'Associazione.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 35. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle loro eventuali variazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENZA

Registrato il 6-8-2026 n. 374

Serie 3 col pagamento di Euro 200

Il funzionario incaricato


Andrea
funzionario



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto



Il 29.07.2026, alle ore 17:00, presso la sede, Via San Pantaleo, n. 53, Comune Tovo San Giacomo (SV), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Mille Amici, come da avviso inviato agli associati in data 16.07.2026 in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

Il Presidente Grazia Pallotti dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Marina Piccardi. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati: Grazia Pallotti, Marina Piccardi, Carla Balbiano, Patrizio Pleitavino, Federico Pleitavino e Massimo Gualberti *(se gli associati sono molti, si consiglia di predisporre un elenco e a fianco del proprio nominativo l'associato presente appone la propria firma)*.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e propone di modificare lo statuto : all'art. 26 Revisore legale dei conti, rendendo la nomina obbligatoria solo nei casi previsti dalla legislazione vigente , affinché la gestione dell'associazione sia più confacente alle reali esigenze dell'associazione.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°6 (SEI); contrari NESSUNO *(evidenziare la volontà di chi non è d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa)*; astenuti NESSUNO.

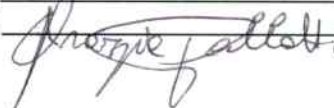
Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ALBENGA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/08/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLD, serie 3, numero 374

data di stipula: 29/07/2026

ident.vo telematico: TLD26L000374000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PLLGRZ66S65A052Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90077350099				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24